

9910

07/11/2012

Identificativo Atto n. 335

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI
PAVIA, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale"

VISTA altresì la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Provincia di Pavia, pervenuta alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio in data 10 agosto 2012 (prot. F1.2012.0015845) e integrata con nota prot. F1.2012.0016982 in data 4 settembre 2012 (prot. F1.2011.0019328), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici della provincia, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2013-2023, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Provincia di Pavia insistono dodici SIC classificati nel sistema delle garzaie e delle risaie della Lomellina e nel sistema delle garzaie pavese e oltrepadane e sette ZPS afferenti al Sistema delle garzaie pavese e oltrepadane ed il Sistema della golena del Po, facenti parte della Rete Natura 2000, gestiti dalla Provincia stessa;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/4216 del 25.10.2012 "Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Provincia di Pavia (art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008)" con la quale si

concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Provincia di Pavia ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 3072 del 04.04.2011 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti, ai sensi dell'art. 14 della d.g.r. 2024/2006;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia per il periodo 2013-2023, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

A) nella "relazione":

- 1) intendere gli "indirizzi selvicolturali" contenuti nel piano come semplici linee guida per i possessori dei terreni e per gli esecutori delle attività selvicolturali; tali "indirizzi selvicolturali" non costituiscono pertanto prescrizioni "*erga omnes*" e non integrano né modificano il r.r. 5/2007, salvo quanto specificato nella d.g.r. n. n. 9/4216 del 25.10.2012;
- 2) correggere il testo sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme forestali regionali, alla trasformazione del bosco e interventi compensativi e alle caratteristiche degli imboschimenti.
- 3) sostituire il richiamo alla d.g.r. 3002/2006 con quello alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., essendo la d.g.r. 3002/2006 solo uno dei vari provvedimenti di modifica ed integrazione alla d.g.r.

675/2005.

B) nelle "Norme Tecniche di Attuazione":

- 1) All'art. 2 "Obiettivi del Piano di Indirizzo Forestale", al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
 - «c) individuare e delimitare le aree qualificate a bosco ai sensi della normativa regionale;
 - d) definire i rapporti di compensazione a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco, nonché stabilire la natura e localizzazione dei relativi interventi compensativi;
 - e) individuare le attività selvicolturali oggetto di contributi pubblici.»;
- 2) All'art. 4 "Individuazione e delimitazione delle aree qualificate bosco", il comma 1 è soppresso, in quanto ripetitivo rispetto al precedente art. 2 e per il fatto che la normativa statale in materia di definizione di bosco non coincide con quella regionale.
- 3) All'art. 4 "Individuazione e delimitazione delle aree qualificate bosco" è aggiunto il seguente comma 4: «In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con provvedimento dirigenziale della Provincia di Pavia.».
- 4) All'art. 5 "Fasce boscate", il comma 3 è interamente sostituito dal seguente testo: «Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che una fascia boscata non rispetti la definizione di bosco data dalla normativa regionale, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4 comma 4 del presente PIF ».
- 5) All'art. 15 "Deroghe e modifiche al r.r. 5/2007", rinominato "Deroghe al r.r. 5/2007", è necessario apportare le modifiche ed integrazioni recependo integralmente ed esclusivamente le deroghe al r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" concesse con d.g.r. n. 9/4216 del 25.10.2012, stralciando ogni altra modifica proposta;
- 6) Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente articolo 16 bis "Utilizzo dei fondi pubblici":

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF, sono finanziabili con fondi pubblici solamente i seguenti interventi:

- di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), nelle sole aree con «insufficiente coefficiente di boscosità», anche se non espressamente previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- espressamente previsti dai piani di assestamento forestale;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di nuova realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale previsti dal relativo piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- di realizzazione, manutenzione o mantenimento di impianti di arboricoltura da legno;
- di realizzazione, manutenzione o mantenimento di siepi o filari;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale

2. Gli interventi di cui al comma 1) devono essere eseguiti nei tipi forestali indicati nella tabella "Interventi molto urgenti", "Interventi ad urgenza media" e "Interventi non urgenti" dell'allegato A "Modelli colturali e classi di urgenza" alle presenti NTA, secondo le scale di priorità derivanti dalla classificazione di urgenza.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio, della biodiversità e di mantenimento dei con i visivi;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili;
- gli interventi nei tipi forestali indicati nella tabella "Nessun intervento" dell'allegato A "Modelli colturali e classi di urgenza" alle presenti NTA;

- gli interventi indicati come "sconsigliati", "non necessari" o "dannosi" nelle schede dei tipi forestali della provincia di Pavia allegate al PIF.

4. Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»

7) All'art. 17 "Quadro delle trasformazioni", comma 2, la parola «provinciali» è abrogata, in quanto il PIF si applica anche sul territorio delle riserve regionali, il cui ente gestore in futuro potrebbe cambiare.

8) All'art. 17 "Quadro delle trasformazioni" è aggiunto il comma 7: «Tutti gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati alla realizzazione di:

- sistemazioni idraulico forestali e di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzazione o ampliamento di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP o dai piani di assestamento forestale;

sono esentati da qualsiasi obbligo di compensazione».

9) All'art. 17 "Quadro delle trasformazioni", comma 5, le parole «In tutti i boschi è comunque autorizzabile la trasformazione del bosco finalizzata per i seguenti interventi:» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i boschi può essere autorizzata la trasformazione del bosco finalizzata ai seguenti interventi:».

10) All'art. 19 "Boschi a trasformabilità ordinaria", il comma 5 è così sostituito:

«Nei boschi a trasformabilità ordinaria sono ammesse le seguenti tipologie di

trasformazione:

- trasformazione a scopo agricolo, esclusivamente nei comuni classificati "collina" o "montagna" (classificazione ISTAT);
- trasformazione a scopo urbanistico, edilizio o edificatorio, purché vi sia analoga previsione dei Piani di Governo del Territorio:»

11) All'art. 19 "Boschi a trasformabilità ordinaria", il comma 2 è abrogato.

12) All'art. 19 "Boschi a trasformabilità ordinaria", il comma 5 è così sostituito: «Nei soli comuni di collina (classificazione ISTAT) e limitatamente alle aree indicate in retinatura nella tavola 14 "Trasformazioni ammesse", le trasformazioni a scopo agricolo effettuate in boschi derivanti dalla colonizzazione di vigneti abbandonati sono esonerate dagli interventi compensativi. L'esonero è comunque accordato a patto che gli interessati sottoscrivano l'impegno a non destinare a finalità diversa da quella agricola l'area trasformata per un periodo di venti anni, trascrivendo tale vincolo di destinazione d'uso sui registri dei beni immobiliari.»

13) All'art. 19 "Boschi a trasformabilità ordinaria", il comma 6 è così sostituito: «Il limite massimo per le trasformazioni del presente articolo è fissato in:

- 4 ettari ogni anno, per l'intero periodo di validità del Piano, per le trasformazioni a scopo urbanistico, edilizio o edificatorio;
- 15 ettari ogni anno, per l'intero periodo di validità del Piano, per le trasformazioni a scopo agricolo esonerate dagli interventi compensativi, di cui al comma 5 del presente articolo (vigneti abbandonati);
- 10 ettari ogni anno, per l'intero periodo di validità del Piano, per le restanti trasformazioni a scopo agricolo.

Le trasformazioni per opere pubbliche, per reti di pubblica utilità, per sistemazioni idraulico forestali e per viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP non rientrano nei precedenti contingenti.»

14) Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente articolo 20 bis "Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale" «Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola per le finalità di cui all'art. 19 comma 5

delle presenti NTA, realizzati nei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria" nella tavola 14 "Trasformazioni ammesse", che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- sono relativi a boschi di neoformazione;
- non sono comprese in boschi con dissesti in base alla tavola 12 "Dissesti";
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli;
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del precedente articolo 19;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica;

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.»;

15) All'art. 21 "Compensazione mediante imboschimenti" è necessario elencare tutti i comuni con "insufficiente coefficiente di boscosità" (fino a 15%) o rimandare a una tabella in allegato.

16) All'art. 21 "Compensazione mediante imboschimenti" il comma 2 che recita: «Le aree in cui si applicano le compensazione mediante imboschimenti sono riportate a livello cartografico nella Tavola 15 – Superfici destinate a compensazione.» è così sostituito: «All'interno delle aree assoggettate a PIF, è possibile realizzare interventi compensativi tramite imboschimenti solo nelle aree appositamente contrassegnare nella "Tavola 15 – Superfici destinate a compensazione", secondo le priorità individuate nella medesima cartografia ed avere luogo, compatibilmente con le restanti norme, secondo l'ordine di priorità individuato nella tavola 16 "Azioni di piano".»

17) All'art. 21 "Compensazione mediante imboschimenti" il comma 3 che recita: «La superficie da imboschire è determinata dal rapporto di compensazione, calcolato sulla base delle normativa e dei regolamenti vigenti. In allegato sono riportate le tabelle regionali senza modifiche sostanziali, contestualizzate per quanto concerne i tipi forestali presenti nell'area d'indagine. (Allegato B)» è così sostituito: «La superficie da imboschire è determinata dal

rapporto di compensazione riportato nella tabella nell'allegato B.»

- 18) All'art. 21 "Compensazione mediante imboschimenti" è aggiunto il comma 8 col seguente testo: «Le proprietà pubbliche e di ONLUS sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi.»
- 19) All'art. 21 "Compensazione mediante imboschimenti" il comma 4 che recita: « Gli interventi di rimboschimento all'interno di Rete Natura 2000 da realizzarsi in habitat di interesse comunitario dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Incidenza mediante presentazione di un'apposita istanza corredata del progetto di rimboschimento all'Ente Gestore del sito interessato» è così sostituito: «Gli interventi di imboschimento all'interno di Rete Natura 2000 da realizzarsi in habitat di interesse comunitario, qualora non previsti dai relativi piani di gestione, devono essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Incidenza.»
- 20) All'art. 22 "Indicazioni metodologiche per l'esecuzione di imboschimenti" l'intero comma 2 è così sostituito: «I progetti di imboschimento devono uniformarsi a quanto previsto al Capo III "Rimboschimenti ed imboschimenti" del regolamento regionale n. 5/2007. Inoltre, l'imboschimento deve uniformarsi alle seguenti linee guida:
- essere in sintonia con l'ecologia dell'ambito di forestale (aree omogenee) in cui è ubicato;
 - caratterizzarsi per costituire una fitocenosi forestale pioniera, ovvero costituita da specie eliofile e rustiche;
 - prevedere, ove l'ecologia stazionale lo permetta, l'impiego di latifoglie autoctone a rapido accrescimento (cultivar e varietà ornamentali o per uso arboricolo escluse), da piantare preferibilmente a gruppi.»
- 21) All'art. 23 "Compensazione mediante miglioramenti forestali", il comma 1 è così sostituito: «In tutti i Comuni con coefficiente di boscosità superiore al 15% le compensazioni per la trasformazione del bosco dovranno essere realizzate mediante:
- "miglioramenti forestali", come indicati all'art. 24;
 - opere di sistemazione idraulico forestale (da attuare ove possibile con tecniche in ingegneria naturalistica), esclusivamente nei "punti a rischio idrogeologico molto

elevato" e all'interno delle "aree a rischio idrogeologico molto elevato" riportati nella Tavola 12 "Dissesti". Questi interventi, ove possibile, dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno del comune in cui è avvenuta la trasformazione.»;

Inoltre è necessario elencare tutti i comuni con "elevato coefficiente di boscosità" (maggiore di 15%) o rimandare a una tabella in allegato.

22) All'art. 23 "Compensazione mediante miglioramenti forestali", da rinominare "Compensazione mediante miglioramenti forestali o SIF", l'intero comma 2 che recita: «Le aree in cui si applicano le compensazione mediante miglioramenti forestali sono riportate a livello cartografico nella Tavola 15 – Superfici destinate a compensazione.» è così sostituito: «Gli interventi compensativi mediante miglioramenti forestali possono essere eseguiti, nel territorio assoggettato a PIF, solo nei boschi contrassegnati come "Boschi soggetti alla sola trasformazione speciale" nella tavola 14 "Trasformazioni ammesse". Tali interventi compensativi saranno realizzati prioritariamente, compatibilmente con le restanti norme, nelle aree indicate nella tavola 15 "Superfici destinate a compensazione" e secondo l'ordine di priorità individuato nella tavola 16 "Azioni di piano". Le proprietà pubbliche e di ONLUS sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi.»

23) All'art. 23 "Compensazione mediante miglioramenti forestali" il comma 3 che recita: «Il rapporto di compensazione per la definizione delle superfici su cui operare i miglioramenti è definito sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti.» è così sostituito: «Il rapporto di compensazione, per la determinazione del costo degli interventi compensativi da eseguire, è riportato nella tabella nell'allegato B.»

24) All'art. 24 "Indicazioni metodologiche per l'esecuzione dei miglioramenti forestali" il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al fine del presente articolo, con il termine "miglioramenti forestali" si intendono quelle "attività selvicolturali" (di cui all'art. 50 comma 1 della l.r. 31/2008), finalizzate a un miglioramento delle condizioni strutturali di un soprassuolo boschivo. Essi comprendono i diradamenti e gli interventi di ricostituzione boschiva, come definiti dal r.r. 5/2007 (in particolare dall'allegato A "Glossario"). Il miglioramento contempla anche il taglio o sradicamento di specie esotiche a carattere infestante (allegato B del r.r. 5/2007) e il controllo della robinia, se sporadica, nelle tipologie forestali diverse dalle "formazioni antropogene". In occasione di tali interventi, è ammesso il successivo

impianto di rinnovazione artificiale (con specie autoctone più pregiate, quali ad esempio: il ciliegio, l'acero montano, il frassino maggiore, il tiglio, la rovere), a vantaggio della quale è possibile effettuare interventi di ripulitura fino alla sua affermazione. Nei querceti radi di farnia o rovere, sono ammessi gli interventi di ripulitura finalizzati alla mineralizzazione della lettiera e alla conseguente affermazione della rinnovazione.»

25) All'art. 24 "Indicazioni metodologiche per l'esecuzione dei miglioramenti forestali" il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda i cedui, i "miglioramenti forestali" consistono nel taglio di conversione verso la fustaia. Il miglioramento contempla anche il taglio o sradicamento di specie esotiche a carattere infestante (allegato B del r.r. 5/2007). In occasione di tali interventi, è ammesso il successivo impianto di rinnovazione artificiale (con specie autoctone più pregiate, quali ad esempio: il ciliegio, l'acero montano, il frassino maggiore, il tiglio, la rovere), a vantaggio della quale è possibile effettuare interventi di ripulitura fino alla sua affermazione.»

26) All'art. 25 "Albo delle Opportunità di Compensazione", rinominato "Albo Unico delle Opportunità di Compensazione" nel comma 2 le parole: «Presso gli uffici provinciali competenti sarà possibile presentare richieste di interventi di rimboschimento o di miglioramento forestale» è sostituito dal seguente: «Presso i competenti uffici provinciali sarà possibile presentare richieste di interventi di rimboschimento o di miglioramento forestale oppure di sistemazione idraulico forestale, valido anche per le riserve regionali incluse nel presente PIF.»

27) L'articolo 26 "Aree su cui concentrare le compensazioni" è abrogato, in quanto indicazioni su dove effettuare le compensazioni sono già contenute negli articoli precedenti, a seguito delle integrazioni contenute nel presente decreto.

28) L'articolo 27 "Piani di ricomposizione ecosistemica" è abrogato, in quanto incompatibile con il disposto della d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

29) L'articolo 28 "Sistemazioni idraulico forestali" è così sostituito:

«1. Nei comuni con "elevato coefficiente di boscosità", sussiste la possibilità effettuare interventi compensativi mediante interventi di sistemazione idraulico forestale, con

"valore di compensazione" di valore pari a quello dei costi dell'intervento compensativo di "miglioramento forestale" calcolati secondo i criteri regionali.

2. L'intervento di sistemazione dovrà essere localizzato secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, anche in aree con "insufficiente coefficiente di boscosità".

3. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, si rimanda a quanto disposto dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., che all'articolo 4 comma 3 lettera C, raccomanda in tal senso l'applicazione del DM 20/08/1912, "in particolare per quanto riguarda l'approccio della sistemazione, che deve considerare il bacino nel suo complesso prevedendo un corretto equilibrio fra interventi intensivi ed estensivi". »

30) L'intero articolo 30 "Proposta "Presidio del Bosco" è così sostituito:

«1. Il PIF identifica in Tavola 16 "Azioni di piano", con apposito simbolo grafico (denominato in legenda "Progetto Presidio del Bosco"), i boschi ove è possibile applicare il presente articolo. Tali boschi possono appartenere solamente a "boschi soggetti a trasformazione ordinaria", come riportati in tavola 14 "Trasformazioni ammesse".

2. Nei boschi indicati in legenda come "Progetto Presidio del Bosco", qualora siano autorizzate trasformazioni d'uso del suolo boscato per realizzare fabbricati ad uso di edilizia rurale, agricola, venatoria o didattica, è possibile usufruire di un regime semplificato di interventi compensativi, come indicato nei commi successivi, a patto che si verifichino tutte le seguenti condizioni:

a) la trasformazione non può riguardare più di 1.000 metri quadrati di bosco ogni dieci ettari di bosco classificato come "Progetto Presidio del Bosco";

b) la superficie di "Progetto Presidio del Bosco", in base alla quale calcolare la superficie da trasformare, deve essere accorpata;

c) qualora la superficie di "Progetto Presidio del Bosco", in base alla quale calcolare la superficie da trasformare, superi i venti ettari, le singole aree da trasformare, di massimo mille metri quadrati cadauna, devono essere distanti almeno duecento metri in planimetria l'una dall'altra.

3. Il regime semplificato di interventi compensativi consiste nella realizzazione di:

a) interventi compensativi mediante imboschimento, secondo il rapporto minimo di

legge di 1:2;

b) interventi compensativi mediante miglioramento boschivo, per la parte restante.

Ad esempio, qualora il rapporto di compensazione (Allegato B) fosse 1:4, il destinatario dell'autorizzazione deve imboschire due metri quadrati per ogni metro quadrato di bosco trasformato (rapporto 1:2) e realizzare interventi di miglioramento forestale secondo il rapporto di compensazione 1:2.

4. Le aree boscate da migliorare devono essere recuperate, in via prioritaria, nella superficie boscata, classificata come "Progetto Presidio del Bosco", conteggiata per la trasformazione, e in via residuale in "Boschi soggetti solo alla trasformazione speciale".
5. La provincia di Pavia, con apposito provvedimento dirigenziale di rettifica del PIF, classifica immediatamente i boschi del "Progetto Presidio del Bosco", conteggiati per la trasformazione, come "Boschi soggetti solo alla trasformazione speciale".
6. Per gli interventi ricadenti in Rete Natura 2000 non previsti dal relativo piano di gestione, nonché per gli interventi posti nei corridoi primari e nelle aree di primo livello della Rete Ecologica Regionale, si applica quanto previsto dai precedenti articoli a proposito di valutazione di incidenza.»

31) L'allegato B "Tabella per il calcolo del rapporto di compensazione" è così sostituito:

Aree con "insufficiente coefficiente di boscosità" (fino a 15%)				
Tipo di trasformazione	Boschi soggetti alla sola trasformazione speciale	Boschi soggetti alla disciplina del Piano Territoriale Cave	Boschi (non appartenenti a "formazioni antropogene") soggetti a trasformazione ordinaria	Boschi (appartenenti a "formazioni antropogene") soggetti a trasformazione ordinaria
Opere pubbliche	1:5	1:4	1:3	1:2
Reti di pubblica utilità	1:5	1:4	1:3	1:2

Viabilità agro-silvo-pastorale non prevista dal piano VASP o dai PAF	1:2	1:2	1:2	1:2
Trasformazioni speciali e non cartografabili	1:3	1:2	1:2	1:2
Trasformazioni agricole	non possibili	non possibili	1:3	1:2
Trasformazioni urbanistiche	non possibili	non possibili	1:4	1:3
Cave, discariche e altre trasformazioni	non possibili	1:3	non possibili	non possibili
Aree con "elevato coefficiente di boscosità" (oltre 15%)				
Tipo di trasformazione	Boschi soggetti alla sola trasformazione speciale	Boschi soggetti alla disciplina del Piano Territoriale Cave	Boschi (non appartenenti a "formazioni antropogene") soggetti a trasformazione ordinaria	Boschi (appartenenti a "formazioni antropogene") soggetti a trasformazione ordinaria
Opere pubbliche	1:4	1:3	1:2	1:1
Reti di pubblica utilità	1:4	1:3	1:2	1:1
Viabilità agro-silvo-pastorale non prevista dal piano VASP o dai PAF	1:1	1:1	1:1	1:1
Trasformazioni speciali e non cartografabili	1:2	1:1	1:1	1:1
Trasformazioni agricole	non possibili	non possibili	1:2	1:1
Trasformazioni urbanistiche	non possibili	non possibili	1:3	1:2
Cave, discariche e altre trasformazioni	non possibili	1:2	non possibili	non possibili

32) Nell'allegato C "Quadro sinottico delle compensazioni", correggere la tabella sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

C) nelle cartografie:

1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni del presente decreto;

2) nella tavola 14 "Trasformazioni ammesse", eliminare dai "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria":

- i boschi da seme;
- tutte le tipologie forestali considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea" ed elencati nel paragrafo "2.1.a) Conservazione della biodiversità" della d.g.r. 675/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- i boschi vincolati dall'art. 17 "vincolo per altri scopi" del r.d. 3267/1923;
- i nuovi boschi realizzati con contributi pubblici almeno dal 1989 in poi;
- i boschi ricadenti nelle fasce A e B del PAI;
- le aree di elevata naturalità, ai sensi degli articoli 17 e 18 del PTPR.
- i boschi che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008 -Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come "corridoi primari" o come "gangli primari" o come "varchi"»;

D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Foreste, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della

definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di demandare alla Provincia di Pavia, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
5. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Pavia (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e a Regione Lombardia – Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" e Struttura "Paesaggio".
6. di pubblicare il presente decreto sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno